

Equitalia

Direzione Centrale Servizi Enti e Contribuenti
Servizi Enti

Spett.le
Anci Associazione Nazionale
Comuni Italiani

c.a. Segretario Generale

Trasmessa via e-mail

Roma, 14 gennaio 2013
Prot. n. 2013/565

N EQ DEC_SE INFORMATIZZAZIONE 2013_565

**Oggetto: Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) -
Sospensione dell'attività di riscossione -**

Come noto Equitalia con la direttiva n. 10 del 6 maggio 2010, con l'obiettivo di attivare la riscossione solo in presenza di un valido titolo esecutivo e nell'ottica di migliorare la relazione con i soggetti iscritti a ruolo, ha predisposto un modello di autodichiarazione che consenta al debitore di presentare una istanza di sospensione della riscossione per somme non dovute all'Agente della Riscossione territorialmente competente.

Con la legge di stabilità 2013, di cui all'oggetto, il legislatore ha ritenuto di disciplinare normativamente la prassi descritta nella direttiva n. 10, prevedendo espressamente, nell'ambito dell'articolo 1, commi da 537 a 546, la sospensione immediata dell'attività di riscossione in caso di presentazione di una dichiarazione del debitore effettuata ai sensi di quanto previsto nelle stesse disposizioni.

Tale norma, con efficacia dal 1° gennaio 2013, ha validità retroattiva anche per le dichiarazioni presentate agli Agenti della Riscossione prima dell'entrata in vigore della legge stessa, per le quali non sia pervenuta alcuna indicazione da parte dell'Ente creditore.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione si illustrano di seguito gli aspetti salienti del procedimento prescritto dalla norma in oggetto.

A) Casistiche per le quali è possibile presentare la dichiarazione all'Agente della Riscossione:



1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo sia stato reso esecutivo;
2. provvedimento di discarico emesso dall'Ente creditore;
3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'Ente creditore;
4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'Ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non abbia preso parte;
5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'Ente creditore;
6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

B) Responsabilità, fasi e tempistiche del procedimento:

1. **Debitore:** presentazione della dichiarazione all'Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva.
2. **Agente della Riscossione:** invio della documentazione all'Ente creditore entro 10 giorni successivi alla presentazione della documentazione di cui al punto precedente.
3. **Ente creditore:** comunicazione dell'accettazione o del diniego della dichiarazione sia al soggetto debitore sia all'Agente della Riscossione entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al punto precedente.
4. **Agente della Riscossione:** annullamento del debito e conseguente discarico automatico dei ruoli in caso di mancata ricezione della comunicazione di cui al punto precedente entro 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1..

Così come indicato dalla norma, lo scambio della documentazione dovrà avvenire, ove possibile, tramite Posta Elettronica Certificata, in assenza della quale si ricorrerà alla trasmissione della documentazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Attesa la tassatività delle indicazioni normative, si richiama l'attenzione di questo spettabile Ente creditore sulla necessità di attivare tutte le azioni utili alla definizione dell'istanza nel più breve tempo possibile, al fine di riprendere tempestivamente l'attività di riscossione in caso di diniego evitando, al contempo, l'annullamento automatico delle somme iscritte a ruolo con conseguente responsabilità patrimoniale dell'Ente stesso.

A tal proposito si rileva che l'esame della fondatezza di quanto dichiarato e documentato dal debitore iscritto a ruolo è riservata, in via esclusiva, all'Ente creditore che, in presenza di documenti falsi o contraffatti, procederà ad inoltrare all'Autorità Giudiziaria la denuncia di cui all'articolo 331 del c.p.p. e ad




Equitalia

applicare una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute con un importo minimo di 258,00 euro.

Si evidenzia, inoltre, come già accennato, che la procedura è applicabile anche alle dichiarazioni presentate all'Agente della Riscossione prima del 1° gennaio 2013 e non ancora evase. Per tali casistiche l'Ente creditore dovrà provvedere agli adempimenti previsti a suo carico (cfr. punto 3.) entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge in oggetto. Trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, tali dichiarazioni saranno annullate di diritto e l'Agente della Riscossione sarà considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

Con l'occasione si ricorda, infine, che per una gestione tempestiva ed efficace degli eventuali provvedimenti di scarico, susseguenti all'analisi della documentazione da parte dell'Ente creditore, sono disponibili i Servizi web sviluppati dal Gruppo Equitalia.

Nel rimane a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti, si inviano distinti saluti.


Angelo Codo